

Ar2

Luigi Aloisio

**Le nuove proprietà,
problematiche pratiche e teoriche**

Guida nell'universo dei nuovi beni
II edizione





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVII
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-0336-4

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

II edizione: giugno 2017

Indice

- 9 *Introduzione*
- 11 **Capitolo I**
Cose e beni
- 1.1. Nozione di cose e beni, 11 – 1.1.1. *Materialità*, 12 – 1.1.2. *Oggettività dei diritti*, 15 – 1.1.3. *Conclusioni*, 17 – 1.2. Beni immobili e mobili, 18 – 1.3. Costruzione in edilizia e impianti di energia rinnovabile, 19 – 1.4. Costruzione in una lottizzazione abusiva, 22 – 1.5. Autoveicolo privo della dichiarazione di conformità, 24 – 1.6. Beni materiali e beni immateriali, 26 – 1.7. Cose generiche e cose specifiche, 27 – 1.8. Cose fungibili e cose infungibili, 28 – 1.9. Cose inconsumabili e cose consumabili, 29 – 1.10. Cose divisibili e cose indivisibili, 30 – 1.11. Cose presenti e cose future. Immobili da costruire, 32 – 1.11.1. *Immobile da costruire*, 33 – 1.12. Rapporti tra cose: cose semplici, cose composte e pertinenze, 40 – 1.12.1. *Pertinenze*, 41 – 1.13. Universalità, 44.
- 47 **Capitolo II**
Nuovi beni immateriali
- 2.1. Beni immateriali nella loro evoluzione storica e giuridica, 47 – 2.1.1. *Creatività e riproducibilità*, 48 – 2.1.2. *Estensibilità dei requisiti tradizionali ai nuovi beni immateriali*, 50 – 2.2. Quota societaria, 52 – 2.3. Società di persone, 52 – 2.3.1. *Società di capitali*, 56 – 2.4. Sequestro ed espropriazione delle quote societarie, 59 – 2.5. Azienda, 62 – 2.6. Possesso ed usucapione di azienda, 64 – 2.7. Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili: certificati verdi, 66 – 2.8. Certificati verdi tra diritti, certificazioni e beni giuridici, 71 – 2.9. Quote latte, diritti di impianto e di reimpianto del vitigno, 76 – 2.10. Concessioni, licenze e autorizzazioni, 81.
- 85 **Capitolo III**
Diritti edificatori
- 3.1. Colonna d'aria soprastante un edificio condominiale, 85 – 3.2. Sfruttamento edificatorio di un terreno e volumetria, 91 – 3.3. Trasferimento della cubatura, 96 – 3.3.1. *Il contratto ha soltanto effetti obbligatori e non*

traslativi di diritti immobiliari, 101 – 3.3.2. *È una cessione di contratto*, 101 – 3.3.3. *Si costituisce una servitù o un diritto reale atipico*, 102 – 3.3.4. *È una forma di rinuncia*, 103 – 3.3.5. *Si costituisce un diritto di superficie*, 104 – 3.3.6. *Con la cessione si costituisce un vincolo di destinazione puro*, 104 – 3.4. *Diritti edificatori: nuovo bene immateriale*, 105.

III Capitolo IV

Salute, ambiente e paesaggio

4.1. *La salute come bene comune*, 111 – 4.2. *Patrimonio culturale e paesaggio*, 118 – 4.3. *Nozione di paesaggio*, 120 – 4.4. *Nozione di ambiente*, 125 – 4.5. *Relazione tra diritto alla salute, ambiente e paesaggio*, 130 – 4.5.1. *Bilanciamento*, 134 – 4.5.2. *Riparto di attribuzioni e gerarchia delle fonti*, 136 – 4.5.3. *Altri principi*, 136 – 4.5.4. *Principio di sostenibilità*, 137 – 4.5.5. *Principio di programmazione*, 139 – 4.5.6. *Applicazione in alcune materie*, 139 – 4.5.7. *Principio di integrazione*, 142 – 4.6. *Risarcimento dei danni alla salute*, 144 – 4.6.1. *Casistica*, 144 – 4.6.2. *Danno biologico*, 146 – 4.7. *Risarcimento danni all'ambiente ed al paesaggio*, 156.

169 Capitolo V

Rifiuti e sottoprodotti

5.1. *Rifiuti: nozione e disciplina*, 169 – 5.2. *Materiale agricolo e forestale*, 173 – 5.3. *Biomassa*, 178 – 5.4. *Terra da scavo*, 182 – 5.5. *Illecito smaltimento*, 184.

191 Capitolo VI

Animali beni senzienti

6.1. *Diritto degli animali*, 191 – 6.2. *Teoria dei beni senzienti*, 199 – 6.3. *Tutela del sentimento verso gli animali*, 203 – 6.4. *Nuovi diritti inviolabili dell'uomo. Diritto al rispetto del sentimento verso gli animali*, 210.

215 Capitolo VII

Animali selvatici

7.1. *Patrimonio indisponibile dello Stato*, 215 – 7.2. *Responsabilità civile per danni causati da animali selvatici*, 222 – 7.3. *Furto venatorio*, 228.

231 Capitolo VIII

Animali da compagnia e di affezione

8.1. *Nozione*, 231 – 8.2. *Risarcimento dei danni da perdita dell'animale*, 242 – 8.3. *Animali e separazione dei coniugi*, 246 – 8.4. *Animali e con-*

dominio, 254 – 8.5. Pignoramento e sequestro, 258 – 8.6. Responsabilità civile per danni causati dagli animali da compagnia, 265

Introduzione

La nozione di bene si è evoluta nel tempo a tal punto che dottrina e giurisprudenza hanno individuato sempre nuove figure di beni.

Molte volte il legislatore ha recepito prassi negoziali, come nel caso del trasferimento dei diritti di edificabilità, lasciando all'interprete la relativa qualificazione giuridica.

Da una concezione tradizionale legata alla materialità del bene si è giunti al riconoscimento addirittura dell'usufruttuario dell'azienda come bene autonomo rispetto ai singoli beni che la compongono.

Soprattutto, si è giunti al riconoscimento di beni il cui godimento non può essere esclusivo, ma comune ad un numero indeterminato di persone, come nel caso del bene-ambiente. Anche la salute viene vista in un'ottica non solo individuale (danno alla propria salute, ad esempio), ma anche collettiva, come bene comune da tutelare a livello mondiale contro interessi privatistici ed in un contesto di sfrenato sfruttamento economico delle risorse. E, quindi, molti interventi e accordi internazionali trovano la loro giustificazione in una visione della salute come bene comune a tutti gli uomini.

Quindi, sempre più nuove figure di beni, oggetto di tutela.

Il fascino dello studio di tale evoluzione è conseguente all'esame del progresso storico della società, non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto l'aspetto della sensibilità verso momenti di vita relazionale non focalizzati in epoca meno recente. È sufficiente menzionare i certificati verdi in materia energetica, frutto della necessità di incentivare il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili.

Se, pertanto, di beni immateriali si parlava in passato soprattutto per le opere dell'ingegno, ora si parla facendo riferimento a numerose figure, che rivendicano un loro autonomo riconoscimento.

Anche beni corporali indiscussi, quali gli animali, divengono ora oggetto di particolare attenzione a tal punto da riconoscere loro diritti, quali limiti alle azioni umane. Si inizia a parlare di beni senzienti, perché gli animali hanno una propria intelligenza e sensibilità, che li pone

in una particolare diversità rispetto agli altri beni inanimati. Solo chi non ha visto gli occhi del proprio cane morente, che ha atteso l'arrivo del suo padrone prima di emettere l'ultimo respiro, può accostare l'amico fedele a quattro zampe ad un bene inanimato, e, quindi, ad un bicchiere, ad un mobile ad esempio. Da ciò, la giurisprudenza e la dottrina si sono poste il problema dell'affidamento, nella separazione dei coniugi, anche degli animali, così come gli operatori del diritto si sono posti il dubbio della pignorabilità di un animale nella casa del debitore in un contesto normativo in cui, tra l'altro, il legislatore ha introdotto norme penali a tutela del sentimento verso gli animali.

Quindi, è mutata la nozione di bene con l'evolversi dello stile di vita dell'uomo, della sua filosofia di vita, del suo approccio con le problematiche quotidiane, perché il diritto deve adeguarsi ai nuovi contesti sociali, aprendosi alle esigenze, non solo economiche, ma anche inerenti alla sfera del sentimento. Il diritto scaturisce da un patto sociale, che segna il passaggio dall'uomo singolo all'uomo sociale, e non può essere, perciò, avulso dagli impulsi che provengono dalla vita quotidiana, ove pullulano momenti di fredda esecuzione degli obblighi di lavoro, di rapporti di affari, ma anche momenti che esprimono amore, passione e voglia di relazioni umane.

Con questo libro, si è voluto offrire un'analisi del nuovo panorama dell'universo-bene, in modo da consentire all'interprete di affrontare la sua nozione in maniera diversa rispetto al passato in virtù della rilevanza di nuove figure. Il legislatore deve intervenire di più nelle problematiche esaminate in questo testo, non lasciando al diritto vivente il compito di sostituirsi per colmare le lacune. Le proposte di legge sono numerose e dimostrano una presa di coscienza molto forte, ma manca un radicale e più centrato approccio alla materia con un cambiamento strutturale della nozione di "bene", prima di affrontare i singoli istituti. È ovvio che affrontare le singole figure settorialmente senza avere una visione complessiva del mutamento del nuovo modo di accostamento sociale ai "beni" in generale, conduce ad errori o ad incompletezze del sistema giuridico e del giudizio nei casi concreti in contenzioso.

Spero, pertanto, di dare un mio contributo anche alla sensibilizzazione del mondo giuridico per una rivisitazione normativa della figura del "bene giuridico" in tutti i suoi aspetti.

Cose e beni

Nel tempo è mutata la nozione di “bene” a seguito dell’evoluzione sociale, economica e scientifica e dell’individuazione di nuovi interessi

SOMMARIO: 1.1. Nozione di cose e beni, 11 – 1.2. Beni immobili e mobili, 18 – 1.3. Costruzione in edilizia e impianti di energia rinnovabile, 19 – 1.4. Costruzione in una lottizzazione abusiva, 22 – 1.5. Autoveicolo privo della dichiarazione di conformità, 24 – 1.6. Beni materiali e beni immateriali, 26 – 1.7. Cose generiche e cose specifiche, 27 – 1.8. Cose fungibili e cose infungibili, 28 – 1.9. Cose inconsumabili e cose consumabili, 29 – 1.10. Cose divisibili e cose indivisibili, 30 – 1.11. Cose presenti e cose future. Immobili da costruire, 32 – 1.12. Rapporti tra cose: cose semplici, cose composte e pertinenze, 40 – 1.13. Universalità, 44.

1.1. Nozione di cose e beni

La nozione di bene è, nel diritto, tra le più sensibili ai mutamenti sociali ed economici. È la stessa realtà delle cose che muta col tempo sino ad allargare la visione di bene, in principio legata alla sua materialità e, col tempo, estesa a figure incorporali di primaria importanza nella società di oggi.

Il codice civile indica la nozione di bene o meglio di beni:

Art. 810 (Nozione) – Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.

Il Codice, in tal modo, non puntualizza, ma presuppone la nozione di cose; si limita ad includere in esse i beni.

Per meglio dire, non tutte le cose sono beni, ma tutti i beni sono necessariamente cose.

Il termine cosa rappresenta tutto ciò che è presente nella realtà ed il bene, per essere tale, richiede un *quid pluris*, cioè che la cosa possa formare oggetto di diritti.

È innegabile che il Codice Civile risente di una visione materialistica che lega la cosa alla realtà fisica (la *res romana*): non è cosa ciò che non può essere “appresa” (*adprehendo*, impossessarsi, prendere); ciò di cui non si può avere la disponibilità reale.

Significativa è la collocazione dell’art. 810 c.c. nel libro terzo della proprietà.

Questa visione, però, come si dirà in seguito, viene superata con l’evoluzione della società.

Altro aspetto da chiarire è il significato di “oggetto di diritti”. Intanto, significa che non tutte le cose possono essere oggetto di diritti, ma solo quelle che esprimono un’utilità idonea a soddisfare un interesse. Sono beni le cose che possono formare oggetto di situazioni soggettive e, quindi, di un rapporto. Tradizionalmente, si pone l’esempio delle stelle, che al momento non possono essere godute, non possono essere oggetto di un interesse, di un rapporto giuridico.

Quindi, le cose per avere rilevanza giuridica (cosa in senso giuridico) devono essere idonee a soddisfare un bisogno umano meritevole di tutela dall’ordinamento.

Bene è anche la *res nullius* che è suscettibile di occupazione (art. 923 c.c.). Quindi, idoneità non significa che già il bene debba essere nella disponibilità di alcuno, ma che possa esserlo.

Si registra un’opinione difforme, secondo la quale dal punto di vista giuridico hanno rilevanza le utilità tipiche e le situazioni attuali, che acquistano carattere obiettivo: una *res nullius* non dà vita ad un bene giuridico, se non quando sia intervenuta l’occupazione ad opera di un determinato soggetto, che ne abbia acquistato il diritto di proprietà¹.

Dopo avere delineato i concetti generali, è necessario approfondire i singoli aspetti del “bene”.

I.I.I. *Materialità*

Un approfondimento merita il concetto di materialità del bene.

Cito una definizione appartenente alla nostra tradizione giuridica:

1. S. PUGLIATTI, *Beni (teoria generale)*, *Enciclopedia del diritto*, vol. V, Milano 1959, p. 174.

In senso tecnico-giuridico cosa è ogni entità che può essere oggetto di diritti, e quindi, ogni parte del mondo esterno capace di essere assoggettata al nostro potere e idonea a produrre un'utilità economica. Per siffatte entità, suscettibili di formare oggetto di diritti, il codice riserva la denominazione di beni².

Il termine cosa andrebbe assunto nella sua nozione naturalistica; alluderebbe a qualcosa di pregiudiziale, o, se si vuole, ad un elemento materiale che, una volta assunto dal diritto, cesserebbe di esser tale, per diventare bene in senso giuridico³.

La cosa rappresenterebbe, quindi, soltanto uno dei presupposti di fatto della qualificazione giuridica, sintetizzata nel concetto di bene; rilevarebbe nella fase precedente alla qualificazione giuridica, a seguito della quale si trasforma da entità del mondo fenomenico a bene in senso giuridico. Tutti i beni in senso giuridico coinciderebbero, a livello di fatto, con le cose, ossia con le entità caratterizzate dal tratto della corporalità⁴.

Con l'art. 810 c.c., tra il concetto di cosa e il concetto di bene sembra porsi un rapporto di genere e specie, ove le cose sono il genere e i beni sono la specie⁵.

In effetti, la tradizione giuridica ci affida una coincidenza tra bene in senso giuridico e la *res corporalis*, cioè la *res* che si poteva *manu capere*, afferrare con la mano, prendere. La nozione di cosa è, però, una nozione eminentemente relativa, perché dipende sostanzialmente dalle evoluzioni sociali, scientifiche ed anche tecnologiche in grado di assicurare forme e tecniche appropriative nuove. Ora si parla, ad esempio, di *software* (programmi per gli elaboratori), di *Know-how* (procedimenti e conoscenze aziendali non coperte da privative). Ne consegue che, per quanto la nozione di cosa nella tradizione sia stata assunta in riferimento alle sole cose corporali, non bisogna rimanere vincolati a tale definizione, ma occorre procedere ad un'interpretazione estensiva tale da ricomprendervi anche le entità

2. M. DE RUGGIERO, *Istituzioni di Diritto Privato*, Roma 1949, p. 496.

3. O.T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano 1982, pp. 32 e ss.

4. Nella medesima direzione, S. PUGLIATTI, *Cosa (teoria generale)*, *Enciclopedia del diritto*, vol. XI, Milano 1962, p. 27, secondo cui « nell'ambito della vasta categoria delle cose in senso giuridico, può rientrare qualunque "cosa materiale" nel senso comune dell'espressione, qualunque prodotto materiale della natura ».

5. A. GAMBARO, *I beni*, Milano 2012, p. 8.

immateriali e i beni comuni, a cui è ontologicamente estranea la logica appropriativa⁶.

Il nostro Codice Civile usa i termini “cose” e “beni” in modo indifferente: l’art. 832, nell’indicare il contenuto del diritto di proprietà, menziona le “cose” (e non i “beni”) di cui il proprietario ha diritto di godere e disporre; l’art. 2051 prevede un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale per i danni causati dalle “cose” che ha in custodia; l’art. 782, nell’indicare la forma della donazione, prevede che le “cose” mobili siano specificate con l’indicazione del loro valore nell’atto ovvero in una nota a parte.

Sono alcuni esempi che dimostrano, ritengo, non una confusione nel legislatore, ma un’indifferenza, volendo naturalmente menzionare, coi termini “cosa” o “cose”, il “bene” o i “beni”, uniche entità con rilievo giuridico. La cosa, a nostro parere, nel suo aspetto meramente naturale, quando è idonea a diventare oggetto di interesse si confonde al bene. Ecco perché il legislatore, usa indifferentemente i termini “cosa” (giuridica) e “bene”.

Come esposto, l’evoluzione del diritto e della società ha portato ad individuare sempre nuovi beni, che fanno tremare le fondamenta del bene concepito come oggetto di una situazione soggettiva di tipo appropriativo. Così il bene-ambiente è un bene cd. libero, fruibile dalla collettività e dai singoli in termini di godimento, poiché la sua caratteristica principale risiede non nell’appropriabilità, bensì nel godimento che di esso fa la collettività. Si è compreso, di conseguenza, che la situazione soggettiva, di cui il bene diventa oggetto, non consiste soltanto nei diritti soggettivi, ma anche negli interessi c.d. diffusi (l’ambiente, il paesaggio da preservare e da conservare nella loro identità). È stato ritenuto in passato che non potevano divenire beni, le *res communes omnium*, cioè quelle cose che, essendo presenti in natura in quantità illimitata, non sono suscettibili di essere oggetto di diritti individuali da parte di alcuno. Di queste cose, proprio per la loro abbondanza, possono usufruire liberamente tutti. Si indicavano come esempio, i corpi celesti, l’acqua marina, la luce solare, che non potevano essere oggetto di diritti.

Non è, però, più accettabile una simile considerazione, in quanto l’aria è oggetto di un forte interesse ed è tutelata al fine di non con-

6. Al riguardo, A. IULIANI, *Prime riflessioni in tema di beni comuni*, « Rivista Europa e Diritto Privato », fasc. 2, 2012, p. 617.

sentire immissioni pregiudizievoli; l'aria è componente dell'ambiente, bene immateriale ormai indiscusso; l'acqua marina è oggetto di interesse anche per l'uso nella produzione di energia (gli spostamenti d'acqua causati dalle maree sono fonti di energia), e così si potrebbe andare avanti con altri esempi.

Ormai non si deve confondere la realtà dalla materialità; per meglio dire, il bene è una cosa e, quindi, fa parte del mondo esterno, ma non è necessariamente materia. Infatti, oggetto di diritti è anche un bene immateriale, cioè quella entità ideale, che non si può toccare, ma si percepisce con l'intelletto: opera dell'ingegno, ad esempio, ma anche un'azienda che la si gode nella sua identità unitaria, qualunque siano i beni che la compongono.

Con una citazione filosofica possiamo rappresentare la cosa in senso giuridico come il "fenomeno" Kantiano, "ciò che appare", la realtà esterna che percepiamo anche con l'intelletto, suscettibile di essere oggetto di diritti e di nostro interesse.

La nozione di cosa è, quindi, idonea a comprendere non solo le parti della realtà fisicamente determinate, ma anche quelle entità che pur non essendo caratterizzate da una individualità in senso fisico sono, tuttavia, esistenti come dato della realtà esterna (cose incorporali). Ciò che non è suscettibile di appropriazione individuale può essere oggetto di godimento collettivo. Nessuno può avere dubbi che, ad esempio, l'aria sia di godimento collettivo e sia suscettibile di un interesse meritevole di tutela e che il danno all'ambiente sia risarcibile.

1.1.2. *Oggettività dei diritti*

In linea generale, possiamo sostenere che la nozione civilistica di bene (cose oggetto di diritti) implica anche che questo non può coincidere con la situazione giuridica che su di esso si esercita. L'oggetto della situazione giuridica, cioè il bene, non può essere confuso con il diritto che si esercita su di esso. È la possibilità di esercitare un diritto che attribuisce alle cose l'idoneità a divenire beni, rimanendo, per questo motivo, un presupposto per la qualificazione di bene senza confondersi con esso. Né può ritenersi che la qualificazione giuridica di bene dipenda dalla volontà umana, essendo presupposto della qualificazione di bene giuridico la idoneità astratta della cosa a soddisfare bisogni meritevoli di tutela.

Le cose sono l'oggetto del rapporto giuridico, così come le persone sono le parti del rapporto giuridico. I beni costituiscono, quindi, l'oggetto del diritto esercitato dalle parti. Se, quindi, il rapporto giuridico è la relazione tra due o più soggetti (parti), il bene è la cosa su cui il soggetto attivo può esercitare il diritto qualora lo volesse. La volontà condiziona il concreto esercizio, ma non l'idoneità ad essere oggetto della situazione soggettiva, idoneità astratta che consente la qualificazione della cosa come bene (cosa giuridica).

Ma i diritti possono oggettivarsi, tanto da diventare essi stessi beni. Ne consegue che si ha oggettività giuridica delle situazioni giuridiche soggettive, allorché queste ultime subiscono una trasformazione qualitativa idonea a farle assurgere a punto di riferimento oggettivo di un ulteriore interesse del soggetto⁷.

In tal caso, le posizioni giuridiche che presentano una struttura complessa, come nel caso della quota societaria, diventano esse stesse un nuovo ed autonomo bene (immateriale) oggetto di ulteriori diritti su di esso.

Il nuovo bene diviene punto di riferimento di un interesse qualitativamente nuovo del soggetto.

Solo in tal modo si può comprendere come ad esempio una quota societaria possa essere oggetto di ulteriori diritti, possa essere espropriata, ecc.

In fondo, lo stesso art. 2784 c.c. ammette che un diritto possa essere oggetto di un altro diritto: così, non solo un bene mobile può essere oggetto di un diritto di pegno, ma anche "altri diritti aventi ad oggetto beni mobili".

È da condividersi la conclusione che, quando una qualsiasi entità ideale viene oggettivata, essa può divenire il punto di riferimento di molteplici interessi riconducibili a soggetti diversi⁸.

I diritti, nella stessa concezione romana, erano *res incorporales*, distinguendoli dalle *res quae tangi possunt*, cioè dalle cose corporali.

Nel nostro diritto, per lungo tempo è stato ritenuto che la proprietà deve essere limitata alle cose corporali, con esclusione dei beni immateriali, tanto da affermare che la proprietà intellettuale è diversa e

7. Al riguardo, D. MESSINETTI, *Beni Immateriali – 1) Diritto privato, Enciclopedia Giuridica Treccani*.

8. A. GAMBARO, *op. cit.*, p. 108.

distinta dalla proprietà di cui al titolo II del Libro III *Della Proprietà*, anche ammettendo una sostanziale identità concettuale tra le due forme di proprietà⁹. Ciò perché? Perché un'opera intellettuale può essere goduta da un incalcolabile numero di persone?

Invero, bisogna distinguere la proprietà intellettuale dal prodotto in cui si realizza l'attività creativa. La proprietà intellettuale si riferisce all'insieme di diritti di carattere personale (diritto morale di essere riconosciuto autore, ideatore) e patrimoniale (connessi allo sfruttamento economico), che si oggettivizzano e, quindi, diventano un bene immateriale. Invece, il risultato materiale, che può essere per esempio un libro o una macchina, rappresenta un bene materiale che può essere acquistato da un numero indeterminato di persone.

1.1.3. *Conclusioni*

La nozione fornita dal Codice Civile consente di affermare che il bene è la cosa giuridica che appartiene alla realtà non solo empirica; il bene consiste in tutto ciò che, all'esterno ("esterno" = "altro" rispetto all'"uomo"), desta un interesse meritevole di tutela.

I beni vengono raggruppati in categorie in base a diversi criteri di classificazione, che riflettono differenze di regime giuridico. Le distinzioni dei beni si desumono dalle norme che disciplinano la diversità di regime, ad eccezione della distinzione tra beni immobili e beni mobili, che forma oggetto di uno specifico articolo (art. 812 c.c.) e che tradizionalmente rappresenta la *summa divisio*. Verranno di seguito analizzate brevemente le categorie di particolare importanza civilistica con qualche riferimento a normative regolatrici di altri settori per esaltarne le differenze o l'identità nella qualificazione giuridica.

Sembra, infatti, corretto affrontare sommariamente le diverse categorie, prima di delineare le problematiche relative a singole nuove figure di beni.

9. W. BIGIAMI, *La Proprietà*, Torino 1968, p. 28.